

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Manuele Bertoli per una procedura cristallina nei casi di indennità a seguito di proscioglimento, detenzione illegale o revisione della condanna penale

del 26 settembre 2005

Come è ovvio in uno stato di diritto, anche la nostra legislazione conosce qualche regola procedurale per i casi di richieste di indennità da parte di persone indagate e poi prosciolte, da parte di persone incarcerate illegalmente o da parte di persone che scontano una pena poi rivista al ribasso o annullata a seguito di revisione del processo. Tali norme si trovano oggi nel Codice di procedura penale agli artt. 317 e seguenti e prevedono che queste domande siano indirizzate alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello.

La recente decisione del Governo cantonale di accordare il maggior risarcimento mai ottenuto da una persona indagata ed incarcerata poi prosciolta da qualsiasi accusa attraverso una trattativa privata e non attraverso la procedura appena ricordata ha suscitato parecchio scetticismo. Al di là dei torti, delle ragioni e dei soldi, la questione istituzionalmente più rilevante ruota attorno alla scelta dell'autorità esecutiva di seguire una strada diversa da quella indicata chiaramente dalla legge per rispondere a questo genere di richieste.

Con questa scelta non vi è dubbio che si sia creato un precedente imbarazzante per le nostre istituzioni. Per l'esecutivo cantonale sarà difficile d'ora in poi rimandare richieste di questo tipo all'autorità giudiziaria senza essere tacciato di disparità di trattamento. Per l'autorità giudiziaria sarà invece difficile seguire una prassi precisa, tenuto conto del fatto che, se si dovesse confermare la possibilità della trattativa privata, non tutti i casi saranno più decisi o quantomeno confermati da essa, ciò che potrebbe portare a prassi difformi tra autorità giudiziaria e esecutivo.

Per queste ragioni ritengo sia imperativo che, per evitare questo genere di problemi, la legislazione venga precisata sulla base dei seguenti principi:

- a. la domanda deve sempre essere indirizzata all'autorità giudiziaria designata dalla legge;
- b. la trattativa privata extragiudiziaria è esclusa;
- c. nel quadro del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria deve essere possibile anche una trattativa tra richiedente e Stato, ma l'eventuale accordo raggiunto deve essere omologato dall'autorità giudiziaria competente.

Se è giustissimo che lo Stato risarcisca adeguatamente chi ha subito procedure poi sfociate in un nulla di fatto o che hanno subito il carcere ingiustamente, è altrettanto corretto ed opportuno che questi risarcimenti avvengano secondo regole chiare, trasparenti e precise. Così immaginavo fossero già le cose, ma la recente decisione governativa ha incrinato questa mia certezza. Da qui la presente iniziativa parlamentare, che vuol essere un contributo alla credibilità del nostro sistema penale, di questi tempi già oggetto di critiche sul suo funzionamento perlopiù ingiustificate.

Manuele Bertoli